NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 51

Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o piu' Stati membri della Comunita' economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 48, il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunita' economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. La domanda di cui al comma 1 va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri interessati. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio della Comunita' economica europea.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-51-agevolazioni-per-le-imprese-operanti-in-piu-stati-membri-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it